

I recenti interventi della Corte EDU e
della Corte di Giustizia UE in tema di
simboli religiosi, un percorso parallelo.
Rassegna della giurisprudenza

di David Durisotto

Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico
Università di Cagliari



I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna della giurisprudenza *

di David Durisotto

Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico
Università di Cagliari

Sommario: **1.** Unione europea e Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Libertà religiosa e modelli di intervento. **2.** La recente attività giurisprudenziale della Corte EDU in tema di simboli religiosi, tra margine di apprezzamento e supervisione europea. **3.** Gli interventi della Corte di Giustizia in tema di simboli religiosi e discriminazione religiosa nel luogo di lavoro, tra prudenza e intervento nell'ambito delle proprie competenze. **4.** Conclusioni.

1. Unione europea e Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Libertà religiosa e modelli di intervento

L'Unione europea riconosce il diritto di libertà religiosa (art. 10 della Carta dei diritti fondamentali UE)¹, ma le sue istituzioni non hanno competenza diretta in materia religiosa (art. 5 TUE e art. 17 TFUE)². Si delinea, in tal modo, un rapporto complesso tra diritto europeo, libertà religiosa e le organizzazioni citate, «che trova la sua principale ragion d'essere nella natura *ibrida* dell'Unione europea», tesa tra un modello federale e la difesa della sovranità delle singole nazioni³. Tuttavia, la mancanza di una diretta competenza in merito alla libertà religiosa della Corte di Giustizia UE, non impedisce ai giudici di Lussemburgo di esercitare la propria giurisdizione in questioni legate all'applicazione del diritto dell'UE, che tocchino

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ L'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiama le libertà di pensiero, di coscienza e di religione previste nell'art. 9 della CEDU. Per un approfondimento sul ruolo della Carta in tema di diritti umani, cfr. C. CARDIA, *Introduzione storico giuridica alla Carta*, in P. GIANNITI (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna-Roma 2013, p. 259 ss. A differenza dell'art. 9 della CEDU, l'art. 10 della Carta UE non individua espressamente i limiti opponibili alla libertà religiosa, anche se essi possono essere ricavati dall'ampio riferimento fatto dalla Carta ai diritti richiamati dalla CEDU (V. MARANO, *Chiese e Unione europea: dalla libertà al dialogo*, in R. COPPOLA – C. VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Cacucci, Bari, 2012, p. 291 ss.).

² L'art. 5 par. 1 TUE stabilisce che «la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità». Ne consegue, pertanto, che l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, con un'azione che si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi. L'art. 17 TFUE, inoltre, sancisce espressamente l'obbligo di rispettare e non pregiudicare lo *status* di cui le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali godono negli Stati membri «in virtù del diritto nazionale».

³ R. MAZZOLA, *Confessioni, organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell'Unione europea tra speranze disilluse e problemi emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 3 del 2014, p. 1 ss.

anche il fenomeno religioso o l'attività delle organizzazioni religiose che operano nel territorio dell'Unione. Ne deriva una concreta possibilità per le pronunce della Corte UE di incidere sul diritto degli Stati membri, fino a condizionare, recentemente, con più coraggio⁴, alcuni importanti profili della libertà religiosa e della sua manifestazione attraverso l'esposizione di un simbolo.

Il Consiglio d'Europa, invece, instaura un percorso di integrazione europea diverso e complementare rispetto all'Unione europea, costituito da un sistema di diritti fondamentali di carattere sovranazionale che, attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), si pone l'obiettivo di dare effettività ai principi stabiliti dalla Convenzione e di sanzionare quegli Stati contraenti che non adempiono agli obblighi derivanti dalla stessa. La competenza della Corte EDU «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli» (art. 32 CEDU); essa, pertanto, è direttamente competente a decidere sul rispetto dell'art. 9 CEDU, che tutela la libertà di coscienza, di pensiero e di religione.

Nella sua opera di interpretazione della Carta, la Corte EDU è chiamata a elaborare dei criteri di interpretazione che siano in grado di bilanciare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali protetti dalla Convenzione con le tradizioni storiche e giuridiche dei singoli Stati europei⁵, le quali, con riferimento al fenomeno religioso e alla simbologia religiosa, assumono un elevato grado di incidenza. Si tratta di un tema delicato, che investe direttamente l'interpretazione della Convenzione e, di conseguenza, le soluzioni che la Corte EDU individua di volta in volta. I giudici di Strasburgo, nell'operare un bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali e rispetto delle specificità nazionali, mostrano un atteggiamento molto prudente, che inevitabilmente incide sul più generale *modus operandi* della Corte nella risoluzione dei casi che viene chiamata a giudicare⁶. Nello svolgimento di questo compito, i giudici hanno da tempo mostrato una certa sensibilità, fino a enucleare ed elevare a criterio guida delle proprie decisioni il c.d. margine di apprezzamento⁷.

Il criterio del *margine di apprezzamento* tende ad assumere diverse accezioni e incisività a seconda della norma CEDU che si ritiene violata, della misura statale o dell'interesse sulla base del quale lo Stato in

⁴ Si fa riferimento alle sentenze Corte UE 14 marzo 2017, *Samira Achbita c. G4S Secure Solutions NV*, Causa n. C-157/15 e Corte UE 14 marzo 2017, *Asma Bougnaoui c. Micropole SA*, Causa n. C-188/15, par. 41, riguardanti il porto del velo nel posto di lavoro.

⁵ Per una disamina dei criteri di interpretazione della Convenzione da parte della Corte EDU cfr. M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi – modelli – giurisprudenza*, II ed., Giappichelli, Torino 2012, p. 71 ss.

⁶ Sui criteri interpretativi utilizzati dalla Corte EDU cfr. C. RUSSO, P.M. QUAINI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, 2ª ed., Giuffrè, Milano 2006, p. 56.

⁷ G. D'ANGELO, *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, vol. I, Giappichelli, Torino 2017, p. 127.

questione giustifica l'interferenza con il diritto sancito dalla CEDU⁸. Si tratta di un criterio interpretativo la cui applicazione indica l'impostazione generale seguita dalla Corte di Strasburgo nel non agevole compito di bilanciare la sovranità delle parti contraenti con i loro obblighi ai sensi della CEDU⁹. In tema di simboli religiosi, il margine di apprezzamento assume un'importanza cruciale nelle decisioni della Corte: i giudici di Strasburgo tendono a conferire agli Stati membri una certa libertà di azione e di manovra¹⁰, poiché si tratta di casi in cui insistono con maggiore intensità elementi di specificità di un determinato ordinamento nazionale¹¹.

Tuttavia, lo strumento del margine di apprezzamento statale anche per i simboli religiosi non può essere applicato in modo illimitato. La necessità di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU richiede da parte dei giudici una *supervisione europea*: il compito della Corte è quello di garantire il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti e di verificare l'esistenza, nel caso concreto, della necessità e dello scopo in una «società democratica» di una misura restrittiva dei diritti enunciati dalla Convenzione¹². In sostanza,

⁸ F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in P. FALZEA – A. SPADARO – L. VENTURA (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002*, Giappichelli, Torino 2003, p. 72 ss. Cfr. R.ST.J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy Of European Law*, 1992, p. 95 ss., il quale sottolinea come l'applicazione del criterio del margine di apprezzamento indichi l'impostazione generale seguita dalla Corte di Strasburgo nel delicato compito di bilanciare la sovranità delle parti contraenti con i loro obblighi ai sensi della CEDU.

⁹ R.ST.J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy Of European Law*, 1992, p. 95 ss.

¹⁰ Tale impostazione, di fatto, si traduce spesso in una sorta di *self-restraint* da parte della Corte, tanto da indurre in dottrina a considerare tale atteggiamento come un elemento «paralizzante» del processo di unificazione europea (S. FERRARI, *La rivincita del «particolare» come di verifica tanto nel quadro politico-sociale dell'Europa quanto nel mondo delle religioni*, in F. BOLGIANI – F. MARGIOTTA BROGLIO – R. MAZZOLA (a cura di), *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, Il Mulino, Bologna 2006, p. 156).

¹¹ Nelle decisioni della Corte può incidere il carattere sussidiario del meccanismo di protezione «multilivello» disciplinato dalla Convenzione rispetto ai sistemi nazionali. Inoltre, può assumere una certa rilevanza la presenza o meno nel diritto interno dei vari Stati contraenti di una *concezione uniforme* in relazione a un determinato argomento o principio; oppure l'individuazione di un «contenuto minimo» dei diritti umani, che possa «garantire il consolidamento di un diritto pubblico europeo», che tenga però fermo il rispetto delle peculiarità e delle tradizioni dei singoli Stati (P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Il Mulino, Bologna 2007, p. 179). Si tratta di un approccio interpretativo che è stato definito «criterio del consenso» e che, pur limitato dall'intenzione di non incidere troppo sulle differenze presenti nel vecchio continente (Cfr. in senso critico I. RASILLA DEL MORAL, *The increasingly marginal appreciation of the Margin-of-appreciation doctrine*, in *German law journal*, 2006, p. 617 e R.ST.J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, cit., p. 95 ss.), cerca di mantenere un orientamento dinamico ed evolutivo (Cfr. Corte EDU Grande Camera 11 luglio 2002, Ric. n. 28957/95, *Goodwin c. Regno Unito*, par. 74 e Corte EDU Grande Camera 10 marzo 2015, Ric. n. 14793/08, *Y.Y. c. Turchia*, par. 104 ss).

¹² Caso *Handyside c. Regno Unito*, cit., par. 49. Cfr. sul punto anche P. ANNICCHINO, *La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, Il Mulino, Bologna 2018, p. 77 ss. Il concetto di «misura necessaria in una società democratica» quale limite legittimo ai diritti enunciati dalla CEDU, non appare di semplice definizione, tanto più che la Corte sembra fornirne un'interpretazione autonoma e non univoca, in «continua modellazione». Cfr. per un approfondimento della problematica J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La giurisprudenza degli*

si tratta di processi costruiti intorno a «due poli dialettici»: da un lato la volontà di salvaguardare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e, dall'altro, l'esigenza di «tenere fermo il rispetto delle identità nazionali, delle tradizioni di ciascun Paese e delle rispettive differenziazioni»¹³. La Corte EDU con il tempo ha acquisito una crescente consapevolezza delle proprie possibilità di affrontare le problematiche legate ai simboli religiosi e ha ampliato i propri ambiti di intervento sui temi che riguardano in modo diretto le esperienze di vita delle persone¹⁴, fino a toccare gli aspetti più problematici della libertà di manifestare la propria religione¹⁵.

Con il presente lavoro, si vuole evidenziare il rafforzarsi di un *percorso parallelo* tra le due Corti. La Corte EDU, pur lasciando un ampio margine di apprezzamento allo Stato in merito alle scelte interne relative alla compatibilità (o meno) fra simbolo religioso e neutralità degli spazi pubblici, nelle ultime sentenze tende a sviluppare delle valutazioni più pragmatiche delle fattispecie e a incidere sulle scelte nazionali, fissando dei limiti oltre i quali un divieto della manifestazione della propria religione non può essere considerato compatibile con la Convenzione. Similmente, la Corte UE interviene per la prima volta sulla legittimità del porto di simboli religiosi all'interno di aziende private, individuando, non senza elementi di criticità, delle linee guida di interpretazione delle norme antidiscriminatorie oltre le quali non è possibile garantire al datore di lavoro la possibilità di limitare della libertà religiosa del lavoratore.

2. La recente attività giurisprudenziale della Corte EDU in tema di simboli religiosi, tra margine di apprezzamento e supervisione europea

La manifestazione della libertà religiosa può riguardare diversi ambiti della vita delle persone: l'attività di proselitismo, la libertà di espressione in materia religiosa attraverso il pensiero o l'esibizione di simboli religiosi; oppure in negativo, il diritto (di riservatezza) a non essere costretti a rivelare i propri convincimenti. La manifestazione della libertà religiosa si esprime in modo più netto nel diritto di esercitare il culto in forma individuale o pubblica, il diritto di creare o di partecipare ad organizzazioni

organi di Strasburgo sulla libertà religiosa, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1993, p. 366 e M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Itinerari giurisprudenziali*, ETS, Pisa 2018, p. 171 ss.

¹³ C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Umberto Allemandi Editore, Torino 2010, p. 23 ss.

¹⁴ Cfr. ad esempio, Corte EDU 25 maggio 1993, Ric. n. 14307/88, *Kokkinakis c. Grecia*; Corte EDU 26 settembre 1996, Ric. n. 18748/91, *Manoussakis e altri c. Grecia*; Corte EDU Grande Camera 18 febbraio 1999, Ric. n. 24645/94, *Buscarini e altri c. San Marino*; Corte EDU 14 dicembre 1999, Ric. n. 38178/97, *Serif c. Grecia*.

¹⁵ Si tratta di argomenti molto approfonditi in dottrina. Per un'analisi della giurisprudenza, cfr., tra i più recenti, M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Itinerari giurisprudenziali*, cit.; L. GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi ricostruttive*, Libellula Edizioni, Tricase 2017; G. D'ANGELO, *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, cit.

religiose e a veder garantita per esse una certa autonomia organizzativa. Per la Corte EDU, la Convenzione all'art. 9 limita la protezione fornita alla libertà religiosa ai soli atti o comportamenti ispirati o motivati religiosamente che costituiscano espressione di quelle idee «che raggiungono un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza»¹⁶. In altri termini, la disposizione in esame protegge la sfera privata della coscienza della persona, ma non necessariamente la condotta pubblica ispirata da quella stessa coscienza¹⁷.

L'approccio casistico della Corte, pur determinando una certa difficoltà nell'elaborazione di una concezione compiuta e coerente di libertà religiosa¹⁸, permette di individuare un atteggiamento di prudenza per le questioni che toccano argomenti dibattuti in Europa, o sui quali incidono molto le tradizioni dei singoli paesi¹⁹.

In Stati come la Francia e la Turchia, la libertà di manifestazione della religione viene percepita in termini di conflittualità con il principio di laicità dello Stato, qualora l'esibizione di un simbolo religioso si esprima

¹⁶ Corte EDU 25 febbraio 1982, Ric. nn. 7511/76; 7743/76, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, par. 36, in M. DE SALVIA – V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee*, coordinato da M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, vol. I, 1960-1990, Giuffrè, Milano 2006, p. 430 ss. Cfr. nello stesso senso Corte EDU 1 luglio 1997, Ric. n. 20704/92, *Kalaç c. Turchia*, par. 27 e, più recentemente, Corte EDU 27 maggio 2013, Ric. nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, *Eweida e altri c. Regno Unito*, par. 81 ss.

¹⁷ Research Division of European Court of Human Rights, *Overview of the Court's case-law on freedom of religion*, pag. 8.

¹⁸ Cfr. C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., p. 20, il quale ne rinviene le ragioni nel fatto che «la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha cercato di non interferire eccessivamente nella legislazione dei singoli Stati, e con le rispettive tradizioni giuridiche, mantenendosi prudentemente su una soglia di notevole rispetto verso gli ordinamenti statuali» (p. 20). Cfr. anche B. CONFORTI, *La tutela internazionale della libertà religiosa*, in *Riv. int. dir. uomo*, 2002, 2, p. 279 e C. MORVIDUCCI, *La protezione della libertà religiosa nella nel sistema del Consiglio d'Europa*, in S. FERRARI – T. SCOVAZZI, (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, CEDAM, Padova, 1988, p. 55.

¹⁹ In tema di libertà religiosa, la Corte mostra un atteggiamento di *self-restraint* soprattutto in certe problematiche. Nei casi di tutela della libertà di espressione e rispetto del sentimento religioso, se nelle prime decisioni i giudici mostravano una spesso non condivisibile chiusura nel sanzionare le censure apposte a livello nazionale (Corte EDU 20 settembre 1994, Ric. n. 13470/87, *Otto Preminger Institut c. Austria*; Corte EDU 25 novembre 1996, Ric. n. 17419/90, *Wingrove c. Regno Unito*; Corte EDU 3 dicembre 2003, Ric. n. 44179/98, *Murphy c. Irlanda*), successivamente si è avuta una maggiore attenzione a valutare concretamente gli aspetti della vicenda, enfatizzando il ruolo del diritto di critica e di satira all'interno del sistema di tutela dei diritti fondamentali, ove tali espressioni non sfocino in mera offesa e dileggio (Corte EDU 13 settembre 2005, Ric. n. 42571/98, *A. c. Turchia*; Corte EDU 22 marzo 2006, Ric. n. 54968/00, *Paturel c. Francia*; Corte EDU 31 aprile 2006, Ric. n. 64016/00, *Giniewski c. Francia*; Corte EDU 6 novembre 2008, Ric. n. 58911/00, *Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania* e Corte EDU 30 gennaio 2018, Ric. n. 69317/14, *Sekmadienis c. Lituania*, quest'ultimo caso riguarda la compatibilità tra libertà di espressione ed uso a fini pubblicitari di un simbolo religioso). La Corte di Strasburgo mostra un atteggiamento di estrema prudenza anche in quei casi che toccano il rapporto tra Stato e chiese all'interno dello specifico ordinamento nazionale. Si pensi ad esempio alle sentenze che non ritengono contrastante con la tutela della riservatezza il peculiare sistema di finanziamento delle confessioni religiose che caratterizza alcuni paesi del centro Europa (Comm. EDU dec. 14 maggio 1984, Ric. n. 9781/82, *E. e G.R. c. Austria*; Comm. EDU dec. 4 dicembre 1984, Ric. n. 10616/8, *Gottesmann c. Svizzera*; Comm. EDU dec. 15 aprile 1996, Ric. n. 20471/92, *Kustannus Oy Vapaa Ajattelijä Ab e altri c. Finlandia*; Corte EDU 15 novembre 2011, Ric. n. 12884/03, *Wasmuth c. Germania*).

all'interno di luoghi pubblici o nell'esercizio di un pubblico impiego²⁰. Siamo di fronte a una concezione di *laïcité* che, di fatto, in certe situazioni impedisce a un individuo di indossare un indumento o un accessorio strettamente legato ai propri convincimenti religiosi, ma che la Corte ha sempre ritenuto compatibile con l'art. 9 CEDU, in nome del margine di apprezzamento lasciato allo Stato nella disciplina di queste fattispecie. Le questioni inerenti alla simbologia religiosa assai di rado si sono concluse con una condanna nei confronti dello Stato convenuto²¹. In alcune pronunce riguardanti la Turchia, la Corte ha giustificato la limitazione della libertà religiosa con la necessità di garantire la pacifica convivenza tra le persone, al fine di evitare una pressione eccessiva su chi non pratica il credo legato al simbolo religioso esibito, nonché di scongiurare il sopravvento di movimenti fondamentalisti²². Nei casi sollevati in Francia, invece, i giudici hanno legittimato il divieto di esporre simboli religiosi per motivi completamente diversi, legati allo specifico contesto francese, nel quale «l'esercizio della libertà religiosa negli spazi pubblici [...] è direttamente legato al principio di laicità, principio attorno al quale la Repubblica francese è stata costruita»²³. Secondo la Corte, il divieto di indossare un simbolo religioso non è di per sé incompatibile con il principio di laicità, ma «lo diviene a seconda delle condizioni in cui quest'ultimo è portato e delle conseguenze che l'indossare un simbolo può avere. [...] Dunque, agli occhi della Corte, è lecito ciò a cui sembra rispondere la concezione del modello francese di laicità»²⁴. Ci si trova, pertanto, di fronte a due

²⁰ In Francia, con la legge del 15 marzo 2004 n. 228, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, p. 552 ss., in osservanza del principio di *laïcité* francese, si vieta di indossare in pubblico simboli o abiti che manifestano una appartenenza religiosa in scuole, *collèges* e licei pubblici. Cfr. anche Cirulaire Relative à la Mise en Oeuvre de la Loi n.2004-228 du 15 Mars 2004 Encadrant, en Application du Principe de Laïcité, le Port des Signe ou de Tenue Manifestant une Appartenance Religieuse dans les Ecoles, Collèges et Lycées Publiques). Sulla normativa francese cfr., tra gli altri, P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino 2004. Per un'analisi della laicità in Turchia cfr., tra gli altri, R. BOTTONI, *Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici*, Vita e Pensiero, Milano 2012, p. 187 ss.

²¹ In tema di simboli religiosi, sin dal 1978 i giudici di Strasburgo hanno legittimato il divieto di portare simboli religiosi in determinati luoghi o situazioni. Cfr. relativamente al turbante dei *Sikh* Comm. EDU dec. 12 luglio 1978, Ric. n. 7992/77, *X c. Regno Unito*; Corte EDU dec. 11 gennaio 2005, Ric. n. 35753/03, *Phull c. Francia*; Corte EDU dec. 13 novembre 2008, Ric. n. 24479/07, *Mann Singh c. Francia*. Cfr. *infra* per i pochi casi in cui è stata rinvenuta una violazione della CEDU.

²² Comm. EDU dec. 3 maggio 1993, Ric. n. 16278/90, *Karaduman c. Turchia*. Nello stesso senso Comm. EDU dec. 3 maggio 1993, Ric. n. 18783/91, *Bulut c. Turchia*; Conferiscono un ampio margine di apprezzamento anche Corte EDU Grande Camera 10 novembre 2005, Ric. n. 44774/98, *Leyla Şahin c. Turchia*; Corte EDU dec. 24 gennaio 2006, Ric. n. 26625/02, *Şefika Köse e altri 93 ricorrenti c. Turchia*; Corte EDU dec. 24 gennaio 2006, Ric. n. 65500/01, *Kurtuluş c. Turchia* e Corte EDU 29 settembre 2004, Ric. n. 41556/98, *Zeynep Tekin c. Turchia*.

²³ Corte EDU 4 dicembre 2008, Ric. n. 27058/05, *Dogru c. Francia*, par. 17. La questione è affrontata anche in Corte EDU dec. 15 febbraio 2001, Ric. n. 42393/98, *Dablab c. Svizzera*.

²⁴ Caso *Dogru c. Francia*, cit., par. 69-70. Nello stesso senso Corte EDU 4 dicembre 2008, Ric. n. 31645/04, *Kervanci c. Francia*; Corte EDU dec. 4 marzo 2008, Ric. n. 15585/06, *El Morsli c. Francia*. Cfr., relativamente al porto di un crocifisso, Corte EDU 26 novembre 2015, Ric. n. 64846/11, *Ebrahimian c. Francia*. In quest'ultima pronuncia, la Corte sembra aver esteso notevolmente il campo di applicazione del principio di *laïcité*, fino a ricomprendervi non solo la libertà religiosa degli alunni e dei docenti nelle scuole, ma anche quella di tutti gli agenti di un servizio

differenti motivazioni, che sono entrambe volte a giustificare il divieto di indossare simboli religiosi. Tale divergenza di contenuti lascia intuire che «le uniche vere ragioni per le quali la Corte di Strasburgo avalla i divieti turco e francese del velo a scuola è il margine di apprezzamento che essa riconosce al legislatore statale e l'incidenza della tradizione esistente in ciascuno dei due paesi»²⁵.

La tematica è stata successivamente arricchita dal caso *Lautsi c. Italia*, relativamente all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane. La questione ha posto al centro del dibattito politico «il conflitto tra l'obbligo di neutralità dello Stato e riconoscimento dell'identità nazionale di ciascun ordinamento», suscitando profonde reazioni, in ragione del fatto che ci si trova davanti a un «conflitto culturale prima ancora che giuridico sul significato e sulla portata del carattere laico e plurale dello Stato moderno nel processo globale di secolarizzazione delle società e degli ordinamenti contemporanei»²⁶. La Grande Camera nella pronuncia del 2011 ha escluso ogni valutazione della «compatibilità della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche con il principio di laicità per come è sancito nel diritto italiano»²⁷. I giudici, ribaltando completamente la sentenza della II Sezione del 2009²⁸, stabiliscono che «la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato convenuto nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento» e, di conseguenza, rientra nella competenza degli Stati contraenti, in ragione delle diverse realtà che caratterizzano i vari paesi europei²⁹. In questo modo, la Grande Camera con la sentenza *Lautsi* del 2011 ha riallineato l'impostazione

pubblico (S. SCALA, *Ebrahimian c. Francia: il principio di laicità e il divieto del velo per gli agenti dei servizi pubblici*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 2017/3, p. 816).

²⁵ C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C., Torino 2010, p. 47 ss. Allo stesso modo, Corte EDU Grande Camera 18 marzo 2011, Ric. n. 30814/06, *Lautsi e altri c. Italia*, legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, precisando che gli Stati godono di un «margine di valutazione quando si tratta di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche», specialmente nei casi, come quello di specie, in cui non esiste un consenso comune in Europa (par. 69-70).

²⁶ L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano 2013, p. 130.

²⁷ Caso *Lautsi e altri c. Italia*, 2011, cit., par. 57.

²⁸ In Corte EDU 3 novembre 2009, Ric. n. 30814/06, *Lautsi c. Italia*, manca qualsiasi tentativo di «conciliare la protezione della libertà religiosa intesa in senso individuale col valore che i simboli assumono nella costruzione dell'identità dello Stato» (P. TANZARELLA, *Le decisioni Lautsi c. Italia: due pesi e due misure*, in M. CARTABIA (a cura di), *Dieci casi sui diritti in Europa*, Il Mulino, Bologna 2011, p. 90). La sentenza non ha richiamato né i sentimenti popolari che si collegano all'appartenenza religiosa della popolazione italiana, «né il valore della tradizione secolare di carattere religioso e culturale, che pure ha ripetutamente valorizzato per legittimare la tassa ecclesiastica, [...] la proibizione del velo nel contesto della laicità turca e in tante altre circostanze» (C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, cit., p. 51).

²⁹ Caso *Lautsi e altri c. Italia*, 2011, cit., par. 62 specifica che casi come questo ricadono nella sfera di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1».

della Corte ai suoi orientamenti tradizionali³⁰. Questo riallineamento ha portato i giudici di Strasburgo a rafforzare la considerazione delle specificità degli ordinamenti nazionali nella giurisprudenza successiva, mostrando, non senza incertezze, di tenere nel dovuto conto i dati storici e fattuali che caratterizzano il contesto ambientale in cui il caso è sorto³¹.

Ed è ciò che avviene con la sentenza *S.A.S. contro Francia*, relativamente al *divieto generalizzato* disciplinato in Francia di indossare un indumento che impedisca la riconoscibilità della persona³². I giudici della Grande Camera hanno ritenuto tale previsione compatibile con la CEDU, in ragione della necessità di salvaguardare il «rispetto per i requisiti minimi della vita nella società», del «*vivre ensemble*» che, a certe condizioni, può determinare una legittima limitazione del diritto di libertà religiosa, quale misura di «protezione dei diritti e delle libertà altrui». Secondo la Corte, la legge francese ha inteso mirare alla *protezione di un principio di interazione tra individui* ritenuto essenziale come espressione del pluralismo e di uno spirito di tolleranza, per il quale deve essere conferito un *ampio margine di apprezzamento* allo Stato³³. L'indirizzo è stato ampiamente ripreso nella sentenza *Belcacemi e Oussar c. Belgio* del 2017, nella quale non sono stati ritenuti contrastanti con gli artt. 8, 9 e 11 CEDU i divieti generalizzati al porto del velo integrale previsti in Belgio³⁴.

³⁰ Cfr. Corte EDU 7 dicembre 1976, Ric. nn. 5095/71; 5920/72; 5926/72, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen c. Danimarca*, par. 50-53; Corte EDU Grande Camera 29 giugno 2007, Ric. n. 15472/02, *Folgerø e altri c. Norvegia*, par. 84, e Corte EDU 9 gennaio 2008, Ric. n. 1448/04, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, par. 51-52.

³¹ Nel caso *Lautsi* del 2011 la Corte specifica che non può ritenersi che il crocifisso determini una sorta di «indottrinamento» nei confronti degli alunni, trattandosi di un «simbolo essenzialmente passivo», a cui non si può «attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose», né vi sono «elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni» (par. 66 e 72). La presenza del crocifisso riserva senz'altro una «accresciuta visibilità» al cristianesimo, i cui effetti, secondo la Corte, devono essere «relativizzati», in ragione della garanzia di pluralismo fornita dal sistema scolastico italiano, il quale non impone un insegnamento religioso ed «apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni» (par. 74). I giudici ne deducono, pertanto, che «nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche» (par. 76). Valorizza il ruolo avuto dal caso *Lautsi* negli orientamenti successivi della Corte EDU L. GIANNUZZO, *La laicità "multicolore" e la "revanche" della suitas, individuale e collettiva, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi di riflessione*, in *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, cit., p. 140 ss.

³² La Francia introduce tale divieto con legge n. 2010-1192. La maggior parte dei Paesi europei ha fino ad ora preferito astenersi dall'imporre divieti di carattere assoluto, «seguendo la linea suggerita dalle istituzioni europee, volta a contenere il fenomeno facendo leva sulle "armi" democratiche dell'educazione e del dialogo, piuttosto che su quelle legislative» (S. ANGELETTI, *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicità e fraternité*, in *www.federalismi.it*, 22 gennaio 2016, p. 3).

³³ Corte EDU Grande Camera 1 luglio 2014, Ric. n. 43835/11, *S.A.S. c. Francia*, par. 22 ss.

³⁴ Corte EDU 11 luglio 2017, Ric. n. 37798/13, *Belcacemi e Oussar c. Belgio*, par. 53. La pronuncia fa riferimento alla legge belga del 23 luglio 2011 che vieta in via generale di indossare indumenti che impediscano di vedere il volto

Come già accennato, i casi riguardanti l'esibizione di simboli religiosi si sono conclusi raramente con una condanna da parte della Corte EDU. Si riscontrano pochissimi casi di violazione della Convenzione, tutti caratterizzati da elementi di specificità che ne differenziano le conclusioni. Se la Francia non è stata mai condannata, la Turchia ha subito la prima sanzione nel caso *Arslan* del 2010. La questione è stata sollevata da un gruppo di fedeli, condannati per aver indossato dei turbanti identificativi della propria appartenenza religiosa mentre si dirigevano alla moschea per partecipare ad una funzione. La proibizione di indossare un simbolo religioso in questa fattispecie ha assunto i caratteri di un *divieto generalizzato* che ha impedito a dei comuni cittadini di indossare simboli religiosi nella pubblica strada. Ci si allontana dalla tradizionale casistica sui simboli religiosi e ciò permette alla Corte di dichiarare incompatibile con l'art. 9 CEDU l'imposizione di non manifestare pubblicamente la propria religione a dei comuni cittadini, fuori dall'esercizio di una funzione pubblica e in luoghi aperti a tutti. E ciò soprattutto nel caso in cui – continua la Corte – le modalità di espressione delle convinzioni attraverso uno specifico abbigliamento non possono rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o una pressione verso gli altri cittadini, o un «possibile proselitismo»³⁵. In altri termini, la Corte ritiene che la limitazione della libertà religiosa non sia proporzionata alla necessità di garantire la laicità dello Stato turco e, pertanto, non sia necessaria in una società democratica.

Negli anni più recenti, l'atteggiamento della Corte EDU con la Turchia cambia, insieme con il progressivo temperamento tenuto dalla politica turca in merito al divieto di indossare i simboli religiosi³⁶. Nel caso *Sodan c. Turchia* del 2016, è stata riconosciuta la violazione dell'art. 8 CEDU a causa della condanna inflitta a un ex prefetto che, nel 1998, era stato sostituito dal proprio incarico a causa del velo indossato dalla moglie in eventi di rappresentanza con il marito³⁷. Nel caso in esame, la mera appartenenza di un pubblico funzionario ad un gruppo religioso, proprio perché non incide negativamente sul principio di neutralità del servizio pubblico, non è stata ritenuta motivo sufficiente per la rimozione dall'incarico dell'ex prefetto.

di chi li indossa nei luoghi pubblici. Cfr. nello stesso senso Corte EDU 11 luglio 2017, Ric. n. 4619/12, *Dakir c. Belgio*. Sulla sentenza, con rilievi critici, cfr. G. CASUSCELLI, *Il divieto di indossare il niqab del codice penale belga all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo: un passo avanti per la formazione del "precedente" che mette a rischio il pluralismo religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 26 del 2017.

³⁵ Corte EDU 23 febbraio 2010, Ric. n. 41135/98, *Abmet Arslan e altri c. Turchia*, par. 51. Per un approfondimento della pronuncia cfr. A. MADERA – N. MARCHEI, *Simboli religiosi «sul corpo» e ordine pubblico nel sistema giuridico turco: la sentenza «Abmet Arslan e altri c. Turchia» e i confini del principio di laicità*, in R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 117 ss.

³⁶ Cfr. F. FEDE, *Velo islamico e laicità dello stato: orientamento consolidato tedesco e recente "revirement" turco*, in *Diritto e religioni*, 2014, 2, p. 152 ss. e R. BOTTONI, *The Headscarf Issue at State Institutions in Turkey: From the Kemalist Age to Recent Developments*, in Ö. ÇINAR – M. YILDIRIM (a cura di), *Freedom of Religion and Belief in Turkey*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2014, p. 116 ss.

³⁷ Corte EDU 2 febbraio 2016, Ric. n. 18650/05, *Sodan c. Turchia*.

Secondo la Corte il divieto di indossare un abbigliamento religioso può essere considerato legittimo solo se riferito allo stesso funzionario, non anche al proprio coniuge.

Il caso descritto può far ipotizzare che il *revirement* in atto nello Stato turco sia stato valutato dai giudici di Strasburgo³⁸. E ciò in ragione del fatto che la Corte continua a tenere conto delle specificità turche e dei recenti mutamenti nella politica interna in tema di simboli religiosi³⁹. La sentenza, però, fissa dei precisi *limiti alla legittimità concessa al divieto di esporre un simbolo religioso* in relazione alla garanzia di neutralità degli spazi pubblici.

Un passo in questo senso viene compiuto con la sentenza *Hamidović c. Bosnia ed Erzegovina* del 2017, con la quale i giudici hanno ritenuto contrastante con l'art. 9 CEDU la condanna per il reato di oltraggio all'autorità giudiziaria, a carico di un teste, determinata dal rifiuto di rimuovere il proprio copricapo tradizionale islamico all'interno di un'aula giudiziaria durante un'udienza⁴⁰. Anche qui i giudici si occupano di una fattispecie non totalmente assimilabile ai precedenti della Corte EDU, poiché riferita alla tutela dell'interesse della persona «che si possa profilare un dialogo diretto, immediato, senza barriere» in sede processuale⁴¹. Tuttavia, nella pronuncia emerge in modo evidente la volontà di salvaguardare la libertà di manifestazione della propria appartenenza religiosa, fino anche a sacrificare la tutela della «neutralità» degli spazi pubblici.

Il caso *Hamidović*, pur segnando una «discontinuità netta» rispetto ai precedenti casi contro Francia e Turchia in tema di esibizione del velo islamico⁴², sembra tenere nel dovuto conto l'approccio al tema della laicità adottato dallo Stato bosniaco. In questo Stato non esistono specifiche limitazioni riguardanti

³⁸ D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, ESI, Napoli 2016, p. 177.

³⁹ Cfr. tra gli altri, casi *S.A.S., Belcacemi e Oussar, Ebrahimian c. Francia*, cit. e il caso *Eweida e altri c. Regno Unito*, cit. Nella risoluzione della questione dell'esposizione del crocifisso nelle scuole italiane o nei divieti imposti in Francia di indossare un simbolo religioso negli spazi pubblici, i giudici di Strasburgo attribuiscono un peso determinante alla effettiva concezione di laicità che caratterizza un determinato paese, si tratti laicità positiva come quella italiana o di una *laïcité* alla francese. Sia nel caso *Ebrahimian*, che in uno dei casi della sentenza *Eweida*, i giudici analizzano il divieto di indossare un simbolo religioso per un operatore sanitario. Nel caso inglese la restrizione alla libertà di manifestare la propria religione viene giudicata compatibile con la Convenzione, in quanto proporzionata rispetto all'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti, trattandosi, nella specie, di un accessorio (il crocifisso) non adatto alle mansioni svolte. In *Ebrahimian c. Francia*, invece, il divieto di indossare il velo islamico nell'esercizio di un servizio pubblico per l'operatore sanitario trova il suo fondamento nella legittimità di una misura limitativa della libertà religiosa, finalizzata a tutelare il principio di *laïcité* dello Stato francese e ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di neutralità dei servizi pubblici.

⁴⁰ Corte EDU 5 dicembre 2017, Ric. n. 57792/15, *Hamidović c. Bosnia ed Erzegovina*, par. 26 e 40.

⁴¹ D. GALLIANI, *La libertà di religione in un'aula di giustizia: istruzioni per l'uso della Corte di Strasburgo*, in *Costituzionalismo.it*, 2018, fasc. 1, 4 marzo 2018, III, p. 9.

⁴² C. NARDOCCI, *Oltre il velo: la Corte europea dice sì al copricapo musulmano in un'aula giudiziaria, ma supera la rigida prospettiva della State Neutrality. A margine di Hamidović c. Bosnia Herzegovina*, in *Osservatorio AIC*, <http://www.osservatorioaic.it>, maggio 2018, p. 3.

l'abbigliamento da tenere in un'aula di tribunale, se non quelle che fanno riferimento al «decoro»⁴³. Secondo la Corte EDU, un divieto di questo tipo può costituire una misura restrittiva eccedente il margine di apprezzamento proprio di ciascuno Stato (e, in quanto tale, una misura non necessaria e sproporzionata in una società democratica) solo nel caso in cui sia in grado di limitare il porto di un simbolo religioso⁴⁴. In altri termini, si potrebbe ipotizzare che l'assenza di una impostazione netta di laicità «negativa» in tema di simboli religiosi nella Bosnia Erzegovina permetta ai giudici offrire una maggiore tutela al cittadino di manifestare la propria appartenenza religiosa.

Si deve rilevare, però, che il percorso interpretativo dei giudici non è privo di ambiguità. Essi richiamano il caso *Lautsi c. Italia*, anche se al solo fine di ribadire la protezione che l'art. 9 CEDU offre alla laicità. Ciò potrebbe far pensare che la Corte, come per il caso italiano sull'esposizione del crocifisso, intenda escludere ogni valutazione della compatibilità della presenza di simboli religiosi (nel caso in discussione nelle aule dei tribunali) con il principio di laicità per come è sancito nel diritto statale⁴⁵. E ciò in ragione delle difficoltà (e dell'inopportunità)⁴⁶, anche dal punto di vista giurisprudenziale, di individuare un principio di laicità europea comune agli Stati membri. Impossibilità che, peraltro, avrebbe potuto spingere la Corte a decidere di non intervenire sulla questione, concedendo un'interpretazione ampia al margine di apprezzamento dello Stato. Tuttavia, la scelta dei giudici è stata diversa: secondo la Corte, ci sono dei casi in cui *le autorità dello Stato non possono trascurare le caratteristiche specifiche di quelle religioni che obbligano al porto di un determinato simbolo religioso*, nei casi in cui l'atto del soggetto sia ispirato dalla sua convinzione religiosa e non costituisca un disprezzo per le autorità giudicanti e per i valori di laicità e democrazia⁴⁷. Occorre rilevare, però, la Corte non approfondisce l'inquadramento del principio di laicità nel contesto

⁴³ Cfr. par. 33. Nel paragrafo 19 si specifica che «on the premises of judicial institutions at State level, including the State Court, everyone must respect the “dress code applicable to judicial institutions”». In particolare, la Corte ha precisato che «as pointed out by the applicant, no statutory provision expressly prohibited the wearing of the skullcap in the courtroom [...]. However, the applicant was not punished pursuant to any such general ban, but on the basis of an inherent power of the trial judge to regulate the conduct of proceedings in the State Court so as to ensure that no abuse of the court occurred and that the proceedings were fair to all parties, a provision that is inevitably couched in terms which are vague». La Corte EDU non si discosta da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale bosniaca, la quale ha ritenuto che l'interpretazione della norma in questione sia legittima, «taking into consideration especially the fact that the president of the trial chamber had informed the applicant of the applicable rule and of the consequences of disobeying it [...]. The Court has no strong reasons to depart from the finding of the Constitutional Court» (par. 33).

⁴⁴ Caso *Hamidović c. Bosnia ed Erzegovina*, cit., par. 40 ss.

⁴⁵ Caso *Lautsi e altri c. Italia*, cit., par. 57.

⁴⁶ L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano 2013, p. 137.

⁴⁷ Caso *Hamidović c. Bosnia ed Erzegovina*, cit., par. 41.

ordinamentale specifico dello Stato bosniaco⁴⁸. Pur condannando la limitazione della manifestazione della propria appartenenza religiosa, i giudici non intendono soffermarsi troppo su dichiarazioni di principio che potrebbero avere delle conseguenze sulla propria giurisprudenza.

A ogni modo, la Corte sembra voler cautamente inserire alcuni limiti al divieto di indossare un simbolo religioso, confinandone la legittimità ai soli casi in cui si tratti di spazi pubblici come la scuola, i tribunali o gli enti pubblici, oppure si presentino questioni legate alla sicurezza pubblica, o alla pacifica convivenza tra le persone. Questa impostazione è confermata dalla recente giurisprudenza CEDU, che sanziona il Belgio per aver impedito ad un soggetto di indossare un simbolo religioso durante un'udienza di un tribunale⁴⁹. Lo scopo della norma belga che impone il capo scoperto nei tribunali⁵⁰, infatti, non è quello di garantire la laicità dello Stato, ma quello di prevenire un comportamento irrispettoso nei confronti della magistratura o l'interruzione del buon andamento dell'udienza. Tuttavia in questo caso, secondo i giudici di Strasburgo, il mero cittadino privato che assiste a una udienza, decidendo di indossare un velo che mantiene visibile il proprio viso, non ha agito in modo irrispettoso, né ha assunto alcun comportamento in grado di compromettere il buon andamento del procedimento. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la misura restrittiva della libertà di manifestare la propria religione attraverso l'abbigliamento non sia giustificata in una società democratica⁵¹.

Nelle ultime pronunce la Corte EDU sembra, da una parte, consolidare i propri orientamenti con riguardo all'ampio margine di apprezzamento lasciato allo Stato in merito alle scelte interne relative alla compatibilità (o meno) fra simbolo religioso e neutralità degli spazi pubblici. Dall'altra parte, i giudici di Strasburgo tracciano un nuovo percorso in tema di simboli religiosi, volto a fornire una valutazione delle fattispecie più pragmatica, legata al caso concreto e al contesto specifico dell'ordinamento statale in cui il fatto si è verificato. Il ruolo della supervisione europea nella valutazione della compatibilità di norme e prassi nazionali con le disposizioni della CEDU attualmente sembra convergere nella definizione dei limiti in cui la tutela del principio di neutralità sia in grado di limitare la manifestazione della libertà religiosa attraverso l'abbigliamento.

⁴⁸ C. NARDOCCI, *Oltre il velo: la Corte europea dice sì al copriscapo musulmano in un'aula giudiziaria*, cit., p. 9. Secondo l'Autrice, «meglio avrebbe fatto la Corte a indagarne l'inveramento nel quadro dell'ordinamento costituzionale dello Stato bosniaco. Così facendo, viceversa, la sentenza in esame rischia su questo aspetto di rimanere isolata, incapace di fungere da precedente per futuri sviluppi giurisprudenziali» (p. 10).

⁴⁹ Corte EDU 18 settembre 2018, Ric. n. 3413/09, *Lachiri c. Belgio*.

⁵⁰ L'art. 759 del Code judiciaire stabilisce che «*Celui qui assiste aux audiences se tient découvert dans le respect et le silence*». La norma viene interpretata dalle autorità belga come un divieto volto a garantire il mantenimento dell'ordine in aula e il rispetto della Corte giudicante, interpretando la mancanza del capo scoperto come un segno di mancanza di rispetto per il giudice (cfr. par. 7 ss. caso *Lachiri c. Belgio*).

⁵¹ Caso *Lachiri c. Belgio*, par. 39 ss.

3. Gli interventi della Corte di Giustizia in tema di simboli religiosi e discriminazione religiosa nel luogo di lavoro, tra prudenza e intervento nell'ambito delle proprie competenze

La spinta iniziale alla definizione degli strumenti di tutela dei diritti nell'ordinamento dell'Unione viene proprio dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, il cui ruolo è quello di interpretare i trattati e garantire la corretta osservanza ed applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Come precedentemente ricordato, la Corte non ha una diretta competenza in merito alla libertà religiosa, ma può esercitare la sua giurisdizione su questioni legate all'applicazione del diritto UE che incidano anche sul fenomeno religioso. In tema di simboli religiosi, occorre precisare che la questione non compare nella giurisprudenza se non recentemente, in ragione delle descritte particolarità che caratterizzano i modelli di intervento dell'Unione europea e i relativi limiti di competenza. I casi analizzati dai giudici si concentrano sulla liceità, in termini di discriminazione religiosa, del divieto imposto dal datore di lavoro di indossare indumenti o accessori che manifestino un'appartenenza religiosa o ideologica nel luogo di lavoro. La questione evidenzia, da parte anche delle istituzioni dell'Unione, un sempre maggiore interessamento a un fenomeno, quello degli indumenti religiosamente connotati, che assume caratteri di forte attualità.

La lotta alle discriminazioni, nelle diverse forme in cui esse si possono concretamente realizzare, rappresenta uno dei più importanti settori di intervento del diritto UE. La Corte ha svolto un ruolo centrale nel ricostruire il concetto di non discriminazione, collocandolo tra i principi fondamentali del diritto dell'Unione⁵², ma è con la Direttiva 2000/43/CE, in tema di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la Direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un

⁵² S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula ed., Tricase 2013, p. 28 ss. L'Autrice specifica che, proprio attraverso la giurisprudenza UE, «la lotta alla discriminazione è stata collocata tra gli interventi europei relativi ai diritti umani, nonostante l'originario ruolo strumentale del diritto antidiscriminatorio rispetto agli obiettivi del mercato unico» (p. 32). Cfr. anche Corte di Giustizia 19 ottobre 1977, *Albert Ruckdeschel & Co. e Hansa-Lagerhaus Ströb & Co. c. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen*; *Diamalt AG contro Hauptzollamt Itzehoe*, Cause riunite nn. 117/76 e 16/77, par. 7, ove si specifica che «il divieto di discriminazione enunciato dalla norma summenzionata è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario». In questo senso anche Corte di Giustizia 8 ottobre 1980, *Peter Überschär c. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte*, Causa n. 810/79. Cfr. in dottrina M. RYNKOWSKI, *The Background to the european Union Directive 2000/78/EC*, in M. HILL (a cura di), *Religion and discrimination law in the european Union*, European Consortium for Church and State Research, Treviri 2012, p. 395 ss. Si deve precisare, però, che il passo decisivo è rappresentato dal Trattato di Amsterdam, con il quale l'UE si dota del potere di legiferare a tutela del divieto di discriminazione, anche se solo nell'ambito delle competenze previste dai Trattati (cfr. art. 19 TFUE). Infine, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 inserisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione all'interno del catalogo dei diritti fondamentali dell'Unione. Cfr. in dottrina G. CHITI, *Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2000, 3, p. 851 ss.; L. FLYNN, *The implications of Article 13 EC – After Amsterdam, will some forms of discrimination be more equal than others?*, in *Common Market Law Rev.*, 1999, 2, p. 1127 ss. e M. VENTURA, *Libertà religiosa e divieto di discriminazione nel diritto dell'Unione europea*, in *Dir. ecc.*, 2010, I, p. 487 ss.

quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁵³, che l'Unione si dota degli strumenti necessari per tutelare i lavoratori da qualsiasi discriminazione, compresa quella sulla religione o sulle convinzioni personali.

Il divieto di discriminazione è inserito tra i principi generali del sistema giuridico dell'Unione, «che impegna, come tale, tutti i suoi attori, Stati membri compresi»; pertanto, la legittimità delle discipline nazionali derogatorie della parità di trattamento «è subordinata al vaglio di una rigorosa indagine sulla concreta necessità di comprimere, nel caso specifico, l'uguaglianza – non discriminazione in nome di valori o principi equiparati o equiparabili»⁵⁴. La necessità di garantire piena efficacia al principio di non discriminazione permette al giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna (rientrante nell'ambito di applicazione del diritto UE) nel caso in cui la ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un'interpretazione conforme a quest'ultimo. Come seconda opzione, il giudice nazionale ha anche la possibilità di sottoporre alla Corte UE una *domanda di pronuncia pregiudiziale*, volta a chiarire la questione⁵⁵. Ciò è quanto avvenuto nei due casi riguardanti il porto del velo islamico nel luogo di lavoro affrontati dalla Corte UE nel 2017⁵⁶.

⁵³ Le due direttive disciplinano in modo disgiunto le due tipologie di discriminazione, razziale e religiosa, a differenza di quanto avviene per il diritto internazionale e in molti interventi dell'Unione europea (F. MARGIOTTA BROGLIO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, p. 269 ss.). Questa scelta ha sollevato numerose perplessità in dottrina (cfr. N. FIORITA, *Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l'eterogeneità dei fini*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, p. 363 e M. BELL, *Anti-discrimination Law and the European Union*, Oxford University Press, Oxford 2002, p. 131 ss.). Sul tema cfr. F. CASOLARI, *L'azione dell'Unione europea contro le discriminazioni basate sulla religione: l'impatto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. um. dir. int.*, 2012, p. 475 ss.; P. CHIECO, *Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 75 ss.; A. LAWSON – D. SCHIEK (a cura di), *European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination*, Ashgate, Farnham 2013; E. ELLIS – P. WATSON (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford 2012 e C. FAVILLI, *La non discriminazione nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna 2009.

⁵⁴ J. PASQUALI CERIOLI, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiose nel «nuovo» diritto ecclesiastico europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, p. 77 ss.

⁵⁵ Corte UE Corte (Grande Sezione) 19 gennaio 2010, *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG.*, Causa n. C-555/07, par. 53. La sentenza riguardava un caso di discriminazione per motivi legati all'età.

⁵⁶ Sui casi esaminati dalla Corte UE prima della pubblicazione della decisione cfr. in dottrina A. LICASTRO, *Quando è l'abito a fare il lavoratore. La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze dell'impresa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 27 del 2015; ID., *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 29 del 2016; M. PERUZZI, *Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del danno patrimoniale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, 2, p. 827 ss. e R. COSIO, *L'uso del velo islamico nei posti di lavoro. Il difficile bilanciamento tra diritti fondamentali e libertà d'impresa*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, (<http://www.europeanrights.eu>), 31 ottobre 2017. Successivamente alla pubblicazione delle pronunce, cfr. in dottrina E. OLIVITO, *La Corte di giustizia non si "svela": discriminazioni indirette e neutralità religiosa nei luoghi di lavoro. Il cliente (non) ha sempre ragione!*, in www.diritticomparati.it, 7 aprile 2017; P. DIGENNARO, *Il difficile equilibrio tra libertà religiosa e libertà d'impresa*, in *Riv. giur. del lav. e della prev. soc.*, 2017, n. 3, II, p. 370 ss. e G. PACELLA, *Vevo islamico della lavoratrice e "corporate image": Corte Europea e bilanciamento degli interessi*, in *Diritti lavori mercati*, 2017, n. 3, p.645 ss.;

La prima domanda di pronuncia pregiudiziale (caso *Achbita*) è stata sollevata dalla Corte di Cassazione belga con riferimento all'uso del velo islamico sul luogo di lavoro e al suo divieto contenuto in un regolamento aziendale, che proibiva l'esibizione di tutti i «segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose». In particolare alla lavoratrice, che lamentava un trattamento discriminatorio per motivi religiosi, era stata richiesta una «attitudine neutrale» verso i clienti attraverso la regola, riferita a coloro che svolgessero mansioni con costante contatto con il pubblico, di non esporre alcun simbolo religioso, né di appartenenza politica, filosofica o altra ideologia⁵⁷.

Secondo l'art. 2 par. 2, lett. a) della Direttiva 2000/78/CE, sussiste *discriminazione diretta* quando «una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Si tratta di un tipo di discriminazione che presuppone l'esistenza di un trattamento sfavorevole nei confronti di un soggetto e che deve essere valutata in relazione ad altre situazioni analoghe⁵⁸. Per non violare il divieto di discriminazione diretta, una disposizione deve essere neutra e non prendere in considerazione i fattori di discriminazione previsti⁵⁹. Sulla base di questi parametri, la Corte UE ha stabilito che il divieto imposto dal regolamento aziendale non configuri un'ipotesi di *discriminazione diretta* fondata sulla religione, ai sensi dell'art. 2 par. 2, lett. a) della Direttiva 2000/78/CE. Tale regolamento, infatti, vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, senza distinzioni in base ai propri convincimenti.

I lavoratori che intendono manifestare la propria appartenenza religiosa si trovano senz'altro in una situazione diversa rispetto a quelli che non sentono tale esigenza. Appare corretto osservare, tuttavia, che in questo caso il diverso trattamento è la conseguenza di scelte personali e non di una *discriminazione diretta* nei confronti di un certo credo⁶⁰. Ricostruendo la fattispecie in termini di *discriminazione indiretta*, però, possono sorgere dei problemi. Sussiste discriminazione indiretta «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura»⁶¹. In tal caso, si realizza un trattamento «ingiustamente» neutro, che determina uno svantaggio «ad un insieme di soggetti proprio in

⁵⁷ A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture: Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, 2^a ed., Giappichelli, Torino 2018, p. 231.

⁵⁸ C. CARDIA, *Il principio di non discriminazione*, in P. GIANNITI (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle Corti*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna-Roma 2015, p. 854 e C. BARNARD – B. HEPPLER, *Substantive Equality*, in *Cambridge Law Journal*, 2000, 3, p. 562 ss.

⁵⁹ S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, cit., p. 58.

⁶⁰ A. BERTI SUMAN, *La Corte UE ritiene non discriminatorio il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 10, I, p. 1347.

⁶¹ Art. 2 par. 2, punto b) della Direttiva 2000/78/CE.

ragione della mancata considerazione di una certa caratteristica» e rende necessario «differenziare le regole, per evitare una discriminazione ed ottenere una uguaglianza nei risultati»⁶². Secondo la Corte UE, il divieto posto dal datore di lavoro ai propri dipendenti può «costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia»⁶³. Tale posizione di svantaggio – continua la Corte – può essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità ideologica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, nel caso in cui i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, «circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare».

In altri termini, secondo la Corte un regolamento che pone un divieto (giustificato) e generalizzato di indossare simboli religiosi nel posto di lavoro non determina una discriminazione indiretta, con la conseguenza che «il legittimo interesse dell'impresa a generare profitto, che può passare per la necessità di dare una determinata immagine, rende sacrificabile la libertà religiosa del lavoratore»⁶⁴. In dottrina, la sentenza ha sollevato alcune perplessità. Si è detto che se si ritiene incluso nella libertà dell'impresa anche il potere di determinare unilateralmente norme interne così invasive dell'altrui personalità, il lavoratore potrebbe essere «spacciato nel suo diritto. La norma potrà anche essere formalmente uguale per tutti ma in concreto porrà un divieto solo a determinati lavoratori»⁶⁵, quelli che aderiscono a una religione che chiede di indossare degli indumenti o accessori legati al credo di appartenenza. La soluzione dei giudici di Lussemburgo non ha soddisfatto neanche chi ritiene che un codice di abbigliamento neutrale imposto ai dipendenti possa essere giustificato sono nell'ambito di imprese private impegnate in attività educative rivolte alla prima infanzia, «ove risultasse in concreto proporzionato all'obiettivo di tutelare i diritti e le libertà dei soggetti particolarmente vulnerabili»⁶⁶. Indubbiamente la Corte UE attribuisce un particolare rilievo alla volontà dell'azienda di perseguire una politica di neutralità ideologica e religiosa, tanto da assumere tale volontà a «ragione giustificatrice del divieto aziendale», fino a ritenerla «idonea a soddisfare

⁶² S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, cit., p. 58. Cfr. anche M.V. BALLESTRERO, *Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro, note introduttive*, in *Lav. dir.*, 2004, p. 511.

⁶³ Caso *Samira Achbita c. G4S Secure Solutions NV*, par. 34 ss.

⁶⁴ V. NUZZO, *La Corte di Giustizia e il velo islamico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, II, p. 440.

⁶⁵ N. COLAIANNI, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2017, p. 5.

⁶⁶ L. SALVADEGO, *Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, 3, p. 822 ss.

l'esigenza di equilibrio tra gli interessi imprenditoriali e gli interessi del lavoratore»⁶⁷. A ogni modo, la Corte individua un limite al diritto di «neutralità ideologica» del datore di lavoro. I giudici scelgono un percorso di bilanciamento tra la libertà di impresa e l'opposto diritto di libertà religiosa del lavoratore imponendo al datore di lavoro l'attribuzione al dipendente di mansioni che non prevedano un contatto diretto con il pubblico.

Per argomentare la liceità del limite alla libertà di manifestazione della propria appartenenza religiosa, la Corte UE ha richiamato la giurisprudenza di Strasburgo, relativamente all'art. 9 CEDU. In particolare, data l'assenza di riferimenti alla nozione di «religione» nella Direttiva 2000/78/CE, la Corte UE ha ritenuto che «il legislatore dell'Unione abbia inteso mantenere lo stesso approccio» seguito dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, le quali attribuiscono alla nozione di «religione» un'*accezione ampia*, poiché includono in tale nozione la libertà per le persone di manifestare la propria religione⁶⁸. Pertanto, secondo i giudici di Lussemburgo occorre interpretare la nozione di «religione» di cui all'art. 1 della Direttiva 2000/78/CE «nel senso che essa comprende sia il *forum internum*, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il *forum externum*, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa»⁶⁹.

Al fine di limitare la libertà di manifestazione della propria religione ai soli lavoratori che entrano in contatto con i clienti, la Corte UE ha di nuovo ripreso il caso deciso dalla Corte EDU *Eweida c. Regno Unito* del 2013, nel quale era stata individuata la possibilità, entro certi limiti, di apportare una restrizione alla libertà di religione nel contesto lavorativo⁷⁰. La scelta dei giudici di Lussemburgo di richiamare la pronuncia della Corte di Strasburgo è stata oggetto di molte critiche in dottrina. Se è vero che nella pronuncia *Eweida* i giudici hanno inteso operare un contemperamento tra gli interessi in gioco, al fine di valutare la proporzionalità della misura restrittiva nei confronti della lavoratrice, per quella stessa

⁶⁷ C. ELEFANTE, *Velo islamico e divieti di discriminazione religiosa in ambito occupazionale e lavorativo: l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Diritto e Religioni*, 2017, II, p. 285 ss.

⁶⁸ La Corte, nell'adottare una «nozione ampia» della nozione di «religione», sembra seguire un «approccio di natura soggettiva che limita l'intervento della Corte alla presa d'atto delle motivazioni addotte a fondamento di un determinato comportamento della persona che lamenta di aver subito uno svantaggio collegato alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose» (V. PROTOPAPA, *I casi Achbita e Bougnaoui. Il velo islamico tra divieto di discriminazione, libertà religiosa ed esigenze di impresa*, in *ADL*, 2017, p. 1083).

⁶⁹ Caso *Samira Achbita c. G4S Secure Solutions NV*, par. 28. La Corte UE avrebbe potuto fare riferimento anche alla nozione di «religione» fornita dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. L'art. 10, par. 1 lett. b) include nella nozione di «religione» tutte «le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte».

⁷⁰ Caso *Eweida e altri c. Regno Unito*, cit., par. 94.

fattispecie essi hanno poi dichiarato illegittimi i provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti del lavoratore, arrivando a conclusioni opposte rispetto al caso *Achbita*⁷¹. Uno dei casi decisi nel caso *Eweida* riguardava il divieto imposto a una hostess di indossare una catenina con croce durante lo svolgimento delle sue mansioni di lavoro. La Corte EDU per questa fattispecie ha riconosciuto che il diritto fondamentale di manifestare la propria fede religiosa deve essere tutelato non solo perché una società democratica sana deve tollerare e sostenere il pluralismo e la diversità, ma anche per il valore che un individuo può attribuire alla religione e alla sua manifestazione. Tale diritto – continuano i giudici di Strasburgo – deve essere adeguatamente valutato nel bilanciamento con il desiderio del datore di lavoro di proiettare una certa immagine aziendale.

Tuttavia, si deve precisare che nel confronto tra la sentenza *Eweida* e la sentenza *Achbita*, le differenze vengono smussate dalle peculiarità del caso concreto. Come si è detto, i giudici nel caso *Eweida* hanno legittimato il diritto del lavoratore, ma lo hanno fatto in ragione del *troppo peso* che la Corte ha ritenuto essere stato attribuito dai tribunali nazionali ad un piccolo simbolo religioso (una catenina con croce). Un simbolo che viene qualificato dalla Corte come «discreto», non in grado di sminuire la professionalità del lavoratore, né di incidere su una politica di «neutralità», che, proprio perché poi abbandonata (l'azienda permetteva alle hostess di indossare il velo islamico) non è stata giudicata una politica di «importanza cruciale» per l'azienda⁷². Probabilmente, la vera differenza tra le due sentenze sta nel fatto che nel caso *Eweida* la Corte EDU fa entrare la *neutralità aziendale* nel bilanciamento tra diritti che gli Stati possono valutare, limitandosi a verificare se lo Stato abbia riconosciuto le libertà e i diritti enunciati nella Convenzione, all'interno del margine di apprezzamento lasciato allo Stato nel regolare o meno la questione. La Corte UE, invece, nel caso *Achbita* «ha inquadrato la neutralità non più come un fattore da tenere in considerazione alla luce della diversità di approcci nazionali ma come un diritto di un'impresa,

⁷¹ Cfr. A. GUAZZAROTTI, *Bandire il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la dimensione pubblica dell'identità religiosa?*, in *Quad. cost.*, 2017, 2, p. 422; R. BIN, *Il velo svelato*, in *European Papers*, 2017, II, 1, p. 457 ss.; A. VALENTINO, *Il velo islamico di nuovo all'attenzione delle Corti europee tra rispetto della scelta della società e esigenze di neutralità delle aziende private (Nota a sentenza di Belcacemi e Oussar c. Belgio della Corte di Strasburgo e dei casi C-157/15 e C-188/15 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea)*, in *Osservatorio AIC*, <http://www.osservatorioaic.it>, novembre 2017; E. PALICI DI SUNI, *Simboli religiosi e laicità: aperture e chiusure in alcune recenti pronunce*, in *Rivista di Diritti Comparati*, Rivista telematica (www.diritticomparati.it), n. 1, 2017, p. 170; T. PAGOTTO – E. ERVAS, *Achbita v. Eweida: libertà d'impresa e libertà religiosa a confronto*, in *Federalismi*, Rivista telematica (www.federalismi.it), n. 2, 2017 e C. MAIONI, *I simboli religiosi nella giurisprudenza europea tra libertà religiosa e libertà di impresa*, in *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, cit., p. 128 ss.

⁷² La Corte nel caso *Eweida e altri c. Regno Unito*, cit., par. 94, precisa che «while this aim was undoubtedly legitimate, the domestic courts accorded it too much weight. Ms Eweida's cross was discreet and cannot have detracted from her professional appearance. There was no evidence that the wearing of other, previously authorised, items of religious clothing, such as turbans and hijabs, by other employees, had any negative impact on British Airways' brand or image. Moreover, the fact that the company was able to amend the uniform code to allow for the visible wearing of religious symbolic jewellery demonstrates that the earlier prohibition was not of crucial importance».

comunque non sottratto al giudizio di proporzionalità⁷³. In altri termini, la Corte UE ha mostrato un approccio meno compromissorio e più invasivo, rispetto alla Corte EDU, nei confronti delle scelte di politica legislativa che vengono compiute a livello nazionale all'interno di una problematica – quella dei simboli religiosi – in cui gli ordinamenti europei forniscono delle risposte spesso eterogenee.

Il caso *Achbita* ripropone le questioni sollevate in Francia dal caso *Baby Loup* del 2014, riguardante il licenziamento di una educatrice di bambini che indossava il velo, nonostante il regolamento della struttura imponesse ai dipendenti una neutralità religiosa⁷⁴. La fattispecie in qualche modo sembra evocare la possibilità, discussa nella dottrina francese⁷⁵, di configurare un'organizzazione di tendenza «laica» (*entreprise de tendance laïque*). L'Assemblea Plenaria francese nel caso *Baby Loup* aveva stabilito che la laicità è un principio costituzionale riguardante l'organizzazione dello Stato ed applicabile soltanto allo Stato, non anche alle organizzazioni di tendenza⁷⁶. Occorre rilevare, però, che in alcuni casi è stata avallata la scelta dei datori di lavoro di inserire all'interno di regolamenti aziendali specifici divieti di indossare simboli di appartenenza religiosa per motivi di salute, di sicurezza o di igiene e anche per il corretto svolgimento dell'attività di impresa⁷⁷.

La problematica dell'esibizione di simboli religiosi nel luogo di lavoro in Francia viene toccata anche dal caso *Boungaoni*, per la risoluzione del quale la *Cour de cassation* ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai giudici della Corte UE. Il caso analizzato dai giudici europei è parzialmente diverso da quello belga. Nel caso francese, come si avrà modo di vedere, incide significativamente la mancanza di una vera e propria norma aziendale che vieti in modo esplicito di indossare di simboli che esprimano una convinzione politica, filosofica o religiosa. Inoltre, la questione pregiudiziale verte sull'interpretazione non dell'art. 2 par. 2 lett. b) della Direttiva 2000/78/CE, ma dell'art. 4 par. 1. La fattispecie riguarda il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di togliere il velo durante lo svolgimento delle proprie

⁷³ T. PAGOTTO – E. ERVAS, *Achbita v. Eweida: libertà d'impresa e libertà religiosa a confronto*, cit., p. 13 ss.

⁷⁴ Cfr. Chambre sociale, 19 marzo 2013, n. 536, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, p. 741. e Assemblée Plenaire, 25 giugno 2014, n. 612, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014, p. 709.

⁷⁵ Cfr. per una ricostruzione delle posizioni della dottrina R. BENIGNI, *L'«Affaire Baby Loup» e la «laïcité» nel rapporto di lavoro privato. La Francia tra tentazioni integraliste e tutela della libertà religiosa del salariato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015, p. 699 ss.

⁷⁶ Assemblée Plenaire, 25 giugno 2014, n. 612, cit., p. 709. Per un approfondimento delle pronunce francesi sul caso *Baby Loup* cfr., tra gli altri, C. BRICE-DELAJOUX, *Épilogue dans l'affaire de la crèche Baby Loup: la Cour de Cassation tranche en faveur de la liberté religieuse*, in *Droit Administratif*, 2013, 5, p. 34 ss.; N. HERVIEU, *Entretien croisé des Professeurs Gwénaële Calvès et Emmanuel Dockès sur le retentissant arrêt Baby Loup*, in *La Revue des droits de l'homme*, 2014, p. 2 ss.; P. MBONGO, *Institutions privées, «entreprises de tendance» et droit au respect des croyances religieuses*, in *Semaine juridique*, Edition générale, n. 26, 24 giugno 2013.

⁷⁷ Cfr. L. SALVADEGO, *Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 813, che richiama Cour d'appel Saint-Denis-de-la-Réunion 9 settembre 1997, n. 97/703306 e Cour d'appel Paris 19 giugno 2003, n. 03/30212.

mansioni lavorative, consistenti nella formazione e consulenza informatica offerta dall'azienda di cui era dipendente ad altre ditte. La richiesta era stata avanzata proprio da una delle aziende clienti, in ragione delle lamentele sollevate da parte di alcuni suoi dipendenti, turbati dal velo indossato dalla lavoratrice durante il lavoro. In particolare, la *Cour de cassation* aveva chiesto alla Corte UE se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2000/78/CE.

L'art. 4 par. 1 permette agli Stati di stabilire che una differenza di trattamento non costituisca discriminazione «laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». La norma intende tutelare il «diritto all'identità» delle istituzioni di tendenza, ossia il diritto al rispetto della tendenza ideologica o religiosa seguita da queste organizzazioni, anche da parte del dipendente⁷⁸. La normativa antidiscriminatoria dell'Unione da un lato vede l'appartenenza a una confessione religiosa come «un elemento di discriminazione vietata all'interno del rapporto di lavoro»; dall'altro, essa riconosce la natura confessionale del datore di lavoro «come una caratteristica che impone eccezioni alla disciplina generale del diritto del lavoro dell'Unione»⁷⁹.

La Corte UE nel caso *Boungaoui* ha risposto negativamente riguardo la legittimità del licenziamento subito dalla lavoratrice che si è rifiutata di togliere il velo. I giudici hanno stabilito che l'impostazione di «neutralità ideologica» prevista da un'azienda, determinata dal desiderio di un cliente che i servizi di tale azienda non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico, «non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi di detta disposizione»⁸⁰. Secondo la Corte UE, quindi, la fattispecie in esame non può essere inquadrata nei casi – tassativi – di eccezione alla configurabilità della discriminazione diretta.

La valutazione dei giudici europei si mantiene in termini astratti e adotta «un ragionamento che sottolinea il carattere oggettivamente necessario del requisito per l'attività lavorativa o il contesto nel quale viene

⁷⁸ C. CARDIA, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce*, in *Quad. dir. pol. eol.*, 2013, p. 204. Per questo motivo, l'art. 4 specifica che la direttiva non pregiudica «il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione».

⁷⁹ M. CORTI, *Profili laburistici*, in L. DE GREGORIO (a cura di), *Le Confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 143.

⁸⁰ Caso *Boungaoui*, cit., par. 41.

esercitata»⁸¹. Pertanto, la mera preferenza soggettiva espressa dal cliente del datore di lavoro non è stata assunta come fattore giustificativo, poiché ciò assegnerebbe ai pregiudizi verso una determinata religione «valore di giustificazione per violare la libertà di religione, con evidente contraddizione logica e sistematica rispetto al valore tutelato»⁸². Nel caso *Bouagnaoui*, l'esibizione del velo non poteva pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'attività lavorativa, poiché le mansioni della lavoratrice avevano un mero contenuto tecnico, per le quali era assente qualsiasi esigenza di sicurezza, igiene o di tutela della salute. Tuttavia, la pronuncia della Corte UE nel caso in esame offre una soluzione che solo apparentemente sembra discostarsi nei contenuti dal caso *Achbita*. Nella sentenza *Bouagnaoui* l'illegittimità del licenziamento del lavoratore al fine di soddisfare le richieste del cliente fa riferimento esclusivamente alla impossibilità che tale comportamento possa costituire eccezione al divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 4 par. 1 della Direttiva 2000/78/CE. Gli stessi giudici, però, richiamando la sentenza *Achbita*, individuano l'esistenza di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni, (art. 2, par. 2, lett. b) proprio nella *manca*za di una norma interna dell'impresa che vieti di esibire qualunque segno religioso o ideologico⁸³. In altri termini, nel caso in cui il datore di lavoro inserisca una norma aziendale che imponga il divieto di usare simboli religiosi o che esprimano un orientamento politico o ideologico, tale divieto sarà legittimo, indipendentemente dal fatto che sia stato inserito per soddisfare o meno i desideri del cliente.

Questo aspetto è stato messo ancora più in risalto dalla successiva sentenza della *Cour de cassation* francese, la quale (senza discostarsi dalle linee seguite dal caso *Baby Loup*)⁸⁴ ha stabilito che, in assenza di una regola di neutralità scritta nel regolamento aziendale, che proibisca di esibire un simbolo politico, filosofico o religioso sul posto di lavoro, il divieto di indossare il velo islamico nei contatti con la clientela costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della Direttiva 2000/78/CE. L'introduzione di una tale regola interna, continua la Corte francese, non costituisce discriminazione indiretta quando il divieto è generale, indifferenziato ed applicabile solo ai lavoratori che si trovino in contatto con la clientela. Pertanto, in presenza di un rifiuto del lavoratore di sottoporsi al divieto, secondo i giudici francesi spetta al datore di lavoro proporre, al posto del licenziamento, una

⁸¹ S. SCARPONI, *Rapporto di lavoro e simboli religiosi: neutralità e pregiudizio nelle sentenze della Corte di Giustizia sul velo islamico*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, (<http://www.europeanrights.eu>), 2 maggio 2017, p. 5.

⁸² S. SCARPONI, *Rapporto di lavoro e simboli religiosi: neutralità e pregiudizio nelle sentenze della Corte di Giustizia sul velo islamico*, cit., p. 5. Cfr. anche M. LEAL ADORNA, *El uso del hijab en el ámbito laboral según el Tribunal de Justicia de la Unión europea*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2018, p. 519 ss.

⁸³ Caso *Bouagnaoui*, cit., par. 32.

⁸⁴ Cfr. T. RAMBAUD, *L'Union européenne et la gestion du fait religieux en entreprise: quelques réflexions sur les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 14 mars 2017*, in T. RAMBAUD (a cura di), *Société, Droit & Religion*, n. 8, CNRS, 2018, p. 121. Nei giudizi di merito del caso *Bouagnaoui*, contrariamente a quanto ha poi stabilito la *Cour de cassation*, era stata individuata una violazione del divieto di discriminazione con il licenziamento della dipendente. Cfr. G. AMOROSO, *Libertà di culto e principio di «neutralità» nella prestazione di lavoro*, in *Foro It.*, 2017, IV, c. 255.

mansione che non implichi contatti visivi con i clienti, tenuto conto comunque dei vincoli dell'impresa e senza aggravii supplementari⁸⁵. La soluzione delineata dalla *Cour de cassation* trova conforto non solo nelle indicazioni fornite dalla Corte UE, ma anche dal nuovo art. L. 1321-2-1 del *Code du Travail*, introdotto nel 2016, il quale ammette la possibilità che il regolamento interno contenga disposizioni che stabiliscono il principio di neutralità e limitano la manifestazione delle convinzioni dei lavoratori, laddove tali restrizioni siano giustificate dall'esercizio di altri diritti e libertà fondamentali o dalle esigenze del buon funzionamento dell'impresa e laddove esse siano proporzionate allo scopo perseguito⁸⁶.

4. Conclusioni

In tema di simboli religiosi si evidenzia il rafforzarsi di un *percorso parallelo* tra le due Corti, corroborato, per un verso, da una sempre più consistente considerazione⁸⁷ che la Corte EDU dimostra nei confronti del diritto dell'UE⁸⁸ e, per altro verso, dalla manifestata (e sofferta) volontà da parte dell'Unione di sottoscrivere la CEDU⁸⁹. Il tema della libertà religiosa e, in particolare, dei simboli religiosi solleva aspetti

⁸⁵ Cour de Cassation, Chambre Sociale, 22 novembre 2017, n. 248, relativamente al caso *Bouagnaoui*, richiamato dalla stessa Cassazione francese.

⁸⁶ Cfr. L. 1321-2-1 del *Code du Travail*, come riformato dall'art. 2 della L. 8 agosto 2016, n. 2016-1088, il quale stabilisce che «le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché».

⁸⁷ L'introduzione della Carta di Nizza, che in molti aspetti riprende il contenuto della stessa CEDU, ha reso necessario determinare un coordinamento, anche interpretativo, con quest'ultima, attraverso l'art. 52 par. 3. La disposizione, infatti, interpreta il significato e la portata dei diritti già delineati dalla CEDU in modo uguale «a quelli conferiti dalla suddetta convenzione». In questo modo, la Carta di Nizza sembra affidare al diritto giurisprudenziale della Corte di Strasburgo un ruolo decisamente influente (L. SALVATO, *La tutela dei diritti fondamentali nelle fonti interne ed "esterne": poteri e compiti del giudice "comune"*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, 1, p. 289).

⁸⁸ A. SCHILLACI, *La cooperazione nelle relazioni tra corte di giustizia dell'unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista online AIC*, 2012 n. 4, del 2 ottobre 2012, p. 7 ss. osserva che la tendenza a impiegare strumenti normativi internazionali o sovranazionali diversi dalla CEDU da parte della Corte di Strasburgo non è affatto infrequente ed è «strettamente legata all'esigenza di garantire l'aderenza della Convenzione – testo vivente – alle concrete dinamiche di cooperazione internazionale in materia di protezione dei diritti». Il richiamo alla CEDU operato dalla Carta di Nizza, inoltre, ha determinato il superamento della tradizionale indifferenza della Corte EDU nei confronti dell'ordinamento comunitario, «riconoscendo in esso un interlocutore adeguato nelle dinamiche di protezione dei diritti, e nella Carta una possibile fonte di integrazione del proprio parametro di giudizio, nelle dinamiche di interpretazione del testo della Convenzione» (p. 11 ss.).

⁸⁹ Nel 2010 sono ufficialmente iniziati i colloqui ufficiali per l'adesione, cui è seguita l'adozione di un mandato di negoziato per la stessa Commissione (Cfr. La Commissione europea e il Consiglio d'Europa danno il via a colloqui congiunti per l'adesione dell'UE alla Convenzione dei diritti dell'uomo (IP/10/906), consultabile in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-906_it.htm). Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, il Comitato dei ministri ha attivato il Comitato direttivo per i diritti umani, conferendogli il mandato di elaborare le modalità di adesione dell'Unione alla CEDU. Il 5 aprile 2013 viene pubblicata la versione definitiva del Report ufficiale sugli strumenti necessari per l'adesione dell'Unione europea alla CEDU (Fifth Negotiation Meeting Between the CDDH ad hoc Negotiation Group and the European Commission on the Accession of the European Union to the

di forte problematicità, spesso legati all'eterogeneità che caratterizza la disciplina del fenomeno religioso nei diversi Stati europei. La recente attività dei giudici di Strasburgo mostra un indirizzo interpretativo che offre dei modelli che confermano, e insieme rinnovano, i percorsi risolutivi delineati dai giudici. Questi percorsi, pur nel mantenimento di una impostazione cauta nella risoluzione delle controversie, anche per i casi di divieti di esibire simboli religiosi aprono a una timida valorizzazione del ruolo di supervisore europeo di garanzia del rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, da parte della Corte EDU. I giudici di Strasburgo negli ultimi interventi delineano alcuni limiti entro i quali il divieto di indossare un simbolo religioso può essere considerato legittimo e, quindi, compatibile con la Convenzione. Pur mantenendo saldo un orientamento prudente verso le scelte operate a livello statale, attraverso un'applicazione comunque ampia del criterio del margine di apprezzamento, le ultime pronunce della Corte EDU legano l'interpretazione delle fattispecie a una più approfondita analisi del caso concreto e del contesto in cui il fatto si è verificato. Ne deriva una più attenta considerazione del principio di laicità espresso dallo Stato chiamato in giudizio, quale fattore di giustificazione dei limiti al divieto di manifestare la propria appartenenza religiosa attraverso gli indumenti. La Corte di Strasburgo individua un nuovo approccio che, compatibilmente con il principio del *vivre ensemble*⁹⁰, permette in alcuni casi (ad esempio quando il simbolo è indossato da un privato cittadino e non da un soggetto che svolge un pubblico impiego) di dichiarare incompatibile con la CEDU una limitazione alla libertà di esporre un simbolo religioso attraverso un indumento o un accessorio.

Con riferimento alla Corte UE, si registra un rinnovato coraggio a intervenire in questioni considerate quasi un tabù negli anni passati⁹¹. Le vicende descritte hanno offerto la possibilità di valutare, per la prima volta, il tipo di approccio della Corte UE per le questioni relative all'esibizione di simboli religiosi nel posto di lavoro, in connessione con il divieto di discriminazione. L'importanza della questione si esprime soprattutto con riguardo alle conseguenze delle due pronunce esaminate. Le sentenze, infatti, acquisiscono valore vincolante «non solo per il giudice *a quo*, ma, in pratica, per tutti gli Stati membri, tenuti ad adeguarvisi in forza del principio di interpretazione uniforme del diritto dell'Unione»⁹². I giudici

European Convention on Human Rights del 5 aprile 2013, doc. n. 47+1(2013)008rev2, in <http://www.coe.int>). Il procedimento è attualmente bloccato, a causa della bocciatura operata dalla Corte UE che, con il Parere del 18 dicembre 2014 n. 2/13, ha ritenuto che non si fosse tenuto sufficientemente conto delle peculiarità dell'Unione e del suo ordinamento.

⁹⁰ Cfr. Caso *S.A.S. c. Francia*, cit.; caso *Belcacemi e Oussar c. Belgio*, cit. e Risoluzione 2076 (2015), *Freedom of religion and living together in a democratic society*.

⁹¹ La Corte UE si è occupata di questioni strettamente legate alla natura commerciale ed economica della CEE e dell'Unione europea (cfr. nota 17), ma non era mai intervenuta in materia di discriminazione religiosa e di istituzioni di tendenza.

⁹² A. LICASTRO, *Il dubbio di una "velata" discriminazione*, cit., p. 2.

di Lussemburgo mostrano un serio interesse a definire i limiti entro i quali le eccezioni al divieto di discriminazione possono impedire a un soggetto di manifestare il proprio credo nel luogo di lavoro. L'attribuzione di un certo rilievo alla volontà dell'azienda di perseguire una «neutralità» ideologica e religiosa nel bilanciamento tra interessi dell'imprenditore e interessi del lavoratore ha portato la Corte UE a includere tale «neutralità» nel diritto d'impresa, pur nel rispetto dei limiti di proporzionalità delle misure necessarie a tutelare i diritti del lavoratore. Si registra pertanto un approccio dei giudici europei che tende a incidere sulle scelte di politica legislativa compiute a livello nazionale. Si apre uno scenario «*del tutto inedito*» nelle controversie riguardanti materie di competenza dell'Unione e al tempo stesso direttamente connesse con la libertà di religione⁹³: si è passati dalla valorizzazione della «identità nazionale» nella definizione delle questioni inerenti alla libertà religiosa (che si è tradotta in un'attenzione alle specificità culturali, etniche e religiose degli Stati membri)⁹⁴, a un approccio dei giudici di Lussemburgo per il quale il fattore religioso non continua più a pesare come elemento di specificazione dei principi generali del diritto dell'Unione⁹⁵. Tuttavia, le specificità degli Stati nazionali continuano ad avere una certa influenza nelle scelte dell'Unione. Riguardo l'applicazione della Direttiva 2000/78/CE, l'identità nazionale degli Stati membri deve essere considerata sia in sede di interpretazione del principio di parità di trattamento, sia nella valutazione dei motivi che possono giustificare eventuali ingerenze degli Stati membri nei diritti dei singoli garantiti dal diritto dell'Unione Europea⁹⁶.

⁹³ A. LICASTRO, *Il dubbio di una "velata" discriminazione*, cit., p. 33.

⁹⁴ M. VENTURA, *Diritto e religione in Europa: il laboratorio comunitario*, in *Pol. dir.*, 1999, 4, p. 598. Si fa riferimento alla Corte di Giustizia 12 novembre 1996, *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea*, Causa n. C-84/94, riguardante la discrezionalità degli Stato nella scelta del riposo lavorativo domenicale. In quell'occasione, la Corte ha ritenuto di dover tenere conto «della diversità dei fattori culturali, etnici e religiosi nei vari Stati membri» per risolvere la questione. L'esigenza di una «conformazione dei divieti comunitari di discriminazione calibrata sulle specificità nazionali» trova riconoscimento anche sul piano normativo, nell'art. 4 della Direttiva 2000/78/CE (C. ELEFANTE, *Velo islamico e divieti di discriminazione religiosa in ambito occupazionale e lavorativo: l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, cit., p. 288 ss.).

⁹⁵ A. LICASTRO, *Il dubbio di una "velata" discriminazione*, cit., p. 34.

⁹⁶ Cfr. R. MAZZOLA, *Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. Le ragioni di un conflitto*, in *Dir. imm. citt.*, 2018, 1, p. 8, riconduce le soluzioni trovate nei casi *Abbita* e *Bouagnaoui*, al perseguimento del fine di «evitare che saltasse tutto il sistema franco-belga» e L. SALVADEGO, *Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 823.